

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 6, 7 Dicembre 2025 - 11ª Giornata Andata

ACF CALCIO F. AREZZO SRL	COMO 1907 SRL	0 - 3
BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	WOMEN HELLAS VERONA	3 - 2
FEMMINILE LUMEZZANE	CESENA FC	2 - 1
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	SAN MARINO ACADEMY	5 - 2
FROSINONE CALCIO S.R.L.	VENEZIA F.C. S.P.A.	V.D.G.S.
TRASTEVERE CALCIO A R.L.	RES DONNA ROMA S.S.D. ARL	1 - 2
VICENZA WOMENS F.C. A R.L.	BRESCIA CALCIO FEMMINILE	1 - 1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Dr. Giulio Maisano, nella seduta del 10 Dicembre 2025, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 6, 7 Dicembre 2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Gara FROSINONE CALCIO S.R.L. - VENEZIA F.C. S.P.A.

Visto il disposto del Comunicato Ufficiale 329/A del 19 giugno 2025, all. A) lett. b) n. 7 secondo cui le società di Serie B dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici: a) che nell'età compresa tra 12 e 21 anni (quindi, dal giorno del compimento del dodicesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del ventiduesimo anno di età), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero b) nate dopo l'anno 2007 (incluso), che

siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tali calciatrici titolo alla partecipazione alla gara;

Considerato che nella gara Frosinone Calcio s.r.l. – Venezia F.C. s.p.a. valevole per il campionato Nazionale Femminile serie B disputata il 7 dicembre 2025, il Venezia F.C. ha inserito nell'elenco ufficiale di gara tredici calciatrici appartenenti ad una delle categorie sopra indicate violando in tal modo il limite minimo di quindici stabilito dalla norma federale citata;

considerato che tale violazione è sanzionata con la perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva;

P.Q.M.

infligge al Venezia F.C. s.p.a. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione del C.U. 329/A del 19 giugno 2025, all. A) lett. b) n. 7.

Ammenda di € 100,00 **VICENZA WOMENS F.C. A R.L**

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

CASTELLANI FRANCESCO (FEMMINILE LUMEZZANE)

Per aver rivolto all'Arbitro frase ingiuriosa.

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSE

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

PUCOVA ANNA (VENEZIA F.C. S.P.A.)

Perché, a seguito della rete subita dalla sua squadra, rispondeva alla provocazione della calciatrice avversaria colpendola con una manata sulla schiena e spingendola per allontanarla creando clima di tensione.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

TATA ROSSELLA (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

Perché, a seguito della segnatura della rete della sua squadra, esultava andando addosso al portiere fino a tirargli una spallata creando clima di tensione.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

TOMA STELLA (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

Per doppia ammonizione.

AMMONIZIONI

Terza Sanzione

PERIN LAURA (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

Seconda Sanzione

BARCELLA CHIARA (FEMMINILE LUMEZZANE)

GISMANN LYNN RAHEL (VENEZIA F.C. S.P.A.)

HAKASALO ANNI HELENA (VICENZA WOMENS F.C. A R.L.)

PETROVA LORA ZLATANOVA (RES DONNA ROMA S.S.D. ARL)

SHIKAI YUKINA (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

Prima Sanzione

BOARETTO ANNA (VICENZA WOMENS F.C. A R.L.)

DEL ESTAL MATEU ELISA (COMO 1907 SRL)

LANDA SERENA (FEMMINILE LUMEZZANE)

PARODI GIULIA (VICENZA WOMENS F.C. A R.L.)

TESTA EMANUELA (CESENA FC)

TRANDAFIR GEORGIANA (VICENZA WOMENS F.C. A R.L.)

VIVIANI MARTINA ENNA (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Giulio Maisano

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 10 Dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Patrizia Recandio

LA PRESIDENTE
Laura Tinari